SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 300

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 23 dicembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato sta predisponendo l'invio dei bollettini di c/c postale "premarcati" per il rinnovo degli abbonamenti 2000 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Per le operazioni di rinnovo si prega di utilizzare i suddetti bollettini.

SOMMARIO

LEGGI COSTITUZIONALI

LEGGE COSTITUZIONALE 23 novembre 1999, n. **2.**

Inserimento dei princìpi del giusto processo nell'articolo 111 della Costituzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge costituzionale:

Art. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 111 della Costituzione, sono premessi i seguenti:

«La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita».

Art. 2.

1. La legge regola l'applicazione dei princìpi contenuti nella presente legge costituzionale ai procedimenti penali in corso alla data della sua entrata in vigore.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3619):

Presentato dal sen. PERA ed altri il 4 novembre 1998.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 12 novembre 1998, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 3, 9, 10, 11 dicembre 1998 e 20 gennaio 1999.

Relazione scritta annunciata il 25 gennaio 1999 (atto n. 3619/*A* - relatore sen. PERA).

Esaminato in aula il 18 febbraio 1999 e approvato il 24 febbraio 1999 in un T.U. con atti n. 3623 (sen. FOLLIERI ed altri); n. 3630 (sen. PETTINATO ed altri); n. 3638 (sen. SALVATO); n. 3665 (sen. SALVI ed altri) (I deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 5735):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente il 1º marzo 1999, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 28 aprile 1999; il 4, 6, 12, 25 maggio 1999; il 15, 16, 17, 22, 23, 29 giugno 1999; l'8, 13, 14, 15 luglio 1999.

Relazione scritta annunciata il 23 luglio 1999 (atto n. 5735/*A* - relatore on. SODA).

Esaminato in aula il 22 luglio 1999 e approvato il 27 luglio 1999 (I deliberazione).

Senato della Repubblica (atto n. 3619/*B*):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 27 luglio 1999, con parere della commissione 2ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 28 luglio 1999.

Esaminato in aula e approvato il 29 settembre 1999 (II deliberazione).

Camera dei deputati (atto n. 5735/*B*):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 ottobre 1999, con parere della commissione II.

Esaminato dalla I commissione il 25 ottobre 1999.

Esaminato in aula l'8 novembre 1999 ed approvato il 10 novembre 1999 (II deliberazione).

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 111 della Costituzione della Repubblica italiana, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 111. — *La giurisdizione si attua mediate il giusto processo regolato dalla legge.*

Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.

Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.

Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.

Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione».

99G0560

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 dicembre 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Avellino per gli eventi alluvionali dei giorni 15 e 16 dicembre 1999 e proroga di stati di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali conseguenti ad eventi alluvionali e dissesti idrogeologici nonché per le situazioni di crisi connesse ad emergenze socio-ambientali ed idriche.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni 15 e 16 dicembre 1999 un eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio della provincia di Avellino causando la perdita di vite umane, danni alle infrastrutture e beni di proprietà privata;

Ritenuto di adottare, con urgenza, ogni utile iniziativa finalizzata al superamento dell'emergenza in atto nel territorio della provincia di Avellino;

Considerato che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 9 maggio 1998, 23 dicembre 1998, 22 gennaio 1999 e 18 giugno 1999 è stato dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali, conseguenti ad eventi alluvionali, dissesti idrogeologici, movimenti franosi, nonché per emergenze socio ambientali ed idriche: nel territorio della provincia di Pesaro-Urbino per gli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 ed 8 ottobre 1996, nel territorio della regione Campania per gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di gennaio 1997; nel territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta per gli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998; nel territorio dei comuni di Favi-

gnana, Santa Marina Salina, Malfa, Leni, Lampedusa e Linosa, Lipari ed Ustica per l'emergenza collegata al rifornimento idricopotabile; nel territorio della regione Sardegna per l'emergenza connessa al sistema delle risorse idriche; nel bacino del fiume Sarno per gli interventi diretti ad eliminare la situazione di inquinamento e conseguentemente di depurazione delle acque; nel territorio della regione Puglia per la situazione di crisi socio ambientale riguardante il sistema di inquinamento e depurazione delle acque nel territorio delle regone siciliana nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido urbani;

Considerato che le dichiarazioni dello stato di emergenza sono state deliberate per fronteggiare situazioni di crisi conseguenti a calamità naturali, catastrofi ed altri eventi che per intensità ed estensione hanno necessariamente richiesto l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate richiede ulteriori tempi di attuazione per le definizioni di tutte le problematiche connesse al superamento delle emergenze estendendo per l'emergenza ambientale in atto nella regione siciliana anche al sistema dei rifiuti speciali, pericolosi, nonché in materia di bonifica e risanamento ambientali;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario proseguire ed intensificare gli interventi straordinari ricorrendo nei casi di specie i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le richieste avanzate dal Ministro dell'ambiente con nota n. 22986/ARS, del presidente della regione Campania - commissario delegato con note del 10 e 16 dicembre 1999, dal presidente delle regione Marche con nota n. 5384 del 2 dicembre 1999, dal presidente della regione siciliana - commissario delegato con nota n. 5439 del 7 dicembre 1999, dal presidente della regione autonoma della Sardegna - commissario delegato con nota n. 1085/EI del 4 dicembre 1999, dal prefetto di Bari - commissario delegato con nota n. 3794/CD in data 9 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 dicembre 1999 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 2000 lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A10865

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni delle province di Salerno, Caserta, Benevento, Rieti, Roma, Perugia, Terni, Macerata, L'Aquila, Ascoli Piceno, per gli eventi alluvionali dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 e proroga di stati di emergenza conseguenti a calamità naturali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 un eccezionale ondata di maltempo si è abbattuta sul territorio nazionale ed il fenomeno ha assunto carattere di particolare intensità nelle province di Salerno, Caserta, Benevento, Rieti, Roma, Perugia, Terni, Macerata, L'Aquila, Ascoli Piceno;

Considerato che le avversità atmosferiche hanno causato nelle province di cui sopra gravissimi danni alle infrastrutture ed ai beni di proprietà privata;

Considerato che il superamento dell'emergenza richiede l'urgente adozione di misure straordinarie per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato, inoltre, che con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore in data 23 dicembre 1998, è stato dichiarato fino al 31 dicembre 1999 lo stato di emergenza per gli eventi alluvionali verificatisi nel mese di ottobre 1996 nel comune di Crotone, e nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani per effetto dei dissesti idrogeologici verificatisi nel mese di aprile 1996;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate richiede ulteriori tempi di attuazione;

Ritenuto che sia, pertanto, necessario proseguire ed intensificare gli interventi straordinari ricorrendo, nei casi di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le richieste avanzate dalla regione Lazio con nota n. 001/S.A./EME in data 18 dicembre 1999, della regione Abruzzo con nota n. 2882 in data 18 dicembre 1999, della regione Umbria con nota n. 20526/VI in

data 17 dicembre 1999, della regione Marche con nota n. 5726 in data 17 dicembre 1999, della regione Molise con nota n. 19935 in data 3 novembre 1999, dalla regione Calabria con nota n. 1618/CD inviata il 17 dicembre 1999 e dalla regione Campania in data 18 dicembre 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999 su proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 giugno 2000 lo stato di emergenza determinatosi nei territori colpiti dagli eventi di cui in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1999

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A11002

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 dicembre 1999.

Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile. (Ordinanza n. 3029).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 e 18 dicembre 1999, concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno e la proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Campania colpito dagli eventi calamitosi nei giorni 5 e 6 maggio 1998;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di prime, immediate misure finalizzate al superamento di tali emergenze;

Considerato che occorre prorogare termini per la prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza e ricostruzione nelle zone della regione Campania colpite dagli eventi calamitosi del 5 e 6 maggio 1998 come disciplinate con le ordinanze emanate in merito;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile, avvalendosi anche delle prefetture e delle strutture tecniche della regione Campania e degli enti locali, effettua i necessari accertamenti per determinare i territori dei comuni più gravemente colpiti dagli eventi atmosferici del 14, 15 e 16 dicembre 1999.

Art. 2.

1. I prefetti delle province interessate provvedono agli interventi urgenti di assistenza alle popolazioni colpite, ed agli interventi urgenti per il ripristino delle infrastrutture e dei servizi e per la rimozione dei pericoli incombenti per la pubblica e privata incolumità, anche disposti dagli enti locali, nonché ai rimborsi alle organizzazioni di volontariato.

Art. 3.

1. Ai nuclei familiari evacuati dall'abitazione principale andata distrutta od oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale in conseguenza degli eventi calamitosi di cui in premessa, è concesso, per il periodo necessario e comunque non oltre il 30 giugno 2000, un contributo per autonoma sistemazione fino a lire 600.000 mensili, applicandosi i criteri di cui all'allegato *A* che è parte integrante della presente ordinanza. Il contributo è concesso dai prefetti delle province interessate tramite i sindaci.

Art. 4.

1. Per gli interventi di cui agli articoli 2 e 3 è stanziata la somma complessiva di lire 14 miliardi.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i prefetti delle province interessate sulla base di una valutazione delle esigenze effettuate dal Dipartimento della protezione civile, con priorità per i comuni maggiormente colpiti.

3. Gli interventi per il ripristino delle infrastrutture e dei servizi di cui all'art. 2 sono preventivamente sottoposti alla presa d'atto del Dipartimento che si avvale per l'attività istruttoria, della segreteria tecnica e delle strutture di competenza scientifica e tecnica di cui all'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche.

Art. 5.

1. Sulla base dei risultati degli accertamenti di cui all'art. 1, la regione Campania, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile che si avvale anche della segreteria tecnica e delle strutture di consulenza scientifica e tecnica previste dall'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni, predispone entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza per i territori maggiormente colpiti e dove è più grave il pericolo di ripetizione di fenomeni analoghi, un piano di interventi infrastrutturali di emergenza per la riduzione del rischio.

2. Con successiva ordinanza verranno disciplinate le modalità di attuazione del piano, anche per stralci, e individuate le relative risorse comunitarie, statali, regionali e degli enti locali.

Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone entro il 31 gennaio 2000, avvalendosi del Servizio idrografico e mareografico nazionale e del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche e sentite le autorità di bacino territorialmente competenti, un piano straordinario per il monitoraggio idro-pluviometrico dei territori della regione Campania esposti a rischio di colate rapide di fango, funzionale al preavviso degli eventi.

2. Entro lo stesso termine il Dipartimento della protezione civile predispone linee guida per la preparazione di piani urgenti di emergenza nei comuni interessati.

3. Entro dieci giorni dal termine di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile indice una conferenza di servizi invitando la regione, le province e le prefetture della Campania, nonché le strutture di cui al comma 1, nella quale vengono concordati procedure, ruoli e compiti delle amministrazioni e dei soggetti convenuti nonché individuate le risorse occorrenti per la realizzazione e la gestione delle reti di monitoraggio e le modalità per la realizzazione e gestione dei piani di emergenza che potranno prevedere anche adeguati presidi tecnici a livello provinciale.

Art. 7.

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza è autorizzato l'utilizzo delle deroghe normative contenute nell'ordinanza n. 2787/98 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8.

1. All'onere di cui all'art. 4 si provvede a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9.

1. I termini di cui agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, dell'ordinanza n. 2789/98 nonché dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/98, sono prorogati con le stesse modalità al 30 giugno 2000.

2. All'onere di cui al comma 1 si fa fronte con le disponibilità previste dall'art. 7, comma 2, della legge n. 226/1999.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 1999

Il Ministro: RUSSO JERVOLINO

ALLEGATO *A*

CONTRIBUTI PER L'AUTONOMA SISTEMAZIONE DEI NUCLEI FAMILIARI

Art. 1.

1. Le domande per accedere al contributo, da effettuarsi sulla base di autocertificazione utilizzando lo schema di richiesta allegato devono essere presentate al comune competente per territorio entro dieci giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Il comune competente per territorio, accertata la sussistenza dei presupposti per l'erogazione del contributo, provvede all'erogazione dello stesso entro sette giorni dall'avvenuta attribuzione dei fondi.

Art. 2.

1. Il comune trasmette al prefetto di ...., entro tre giorni dalla data di scadenza prevista dall'art. 1, comma 1, l'elenco dei beneficiari e l'entità dei contributi da erogare mensilmente.

2. Il prefetto di .... procede all'attribuzione dei fondi necessari ai comuni nei limiti delle risorse all'uopo destinate.

Art. 3.

1. L'acquisizione del contributo costituisce esplicita rinuncia al ricorso ad alloggi provvisori di qualunque tipo, messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti.

Al sig. sindaco del comune di

....

Il sottoscritto .... ,
nato a ...., il ....
residente in .... comune
di ...., località ....
via .... n. ....
codice fiscale .... avendo avuto l'alloggio, di
via .... n. ....
di codesto comune, ove dimorava abitualmente e stabilmente, distrutto o dichiarato inagibile con ordinanza sindacale a seguito dell'evento alluvionale verificatosi nel periodo dal 14 al 16 dicembre 1999.

Chiede

Di beneficiare del contributo mensile previsto dell'art. ...., dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. ...... del .... per provvedere all'autonoma sistemazione del nucleo familiare.

A tal fine dichiara

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130, sostituito dal comma 3 dell'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni:

1) che alla data del 14, 15 e 16 dicembre 1999 dimorava in modo abituale e stabile nell'alloggio sito in comune di ....
località .... via .... n. .....;

2) che tale alloggio è stato distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile con ordinanza sindacale n. .... del ....
....;

3) che il proprio nucleo familiare convivente nell'alloggio suddetto è cosi composto:

....
....
....
....
....
.... ;

4) che ha provveduto o intende provvedere all'autonoma sistemazione del predetto nucleo familiare mediante;

affitto in altro alloggio situato in comune di ....
via .... n. ....;

oppure

altra sistemazione alloggiativa (indicare quale) ....
in comune di .... via .... n. ....;

5) che la suddetta autonoma sistemazione è avvenuta o avverrà a decorrere dal giorno .... per un periodo di mesi ....

Il sottoscritto dichiara inoltre di rinunciare espressamente alla richiesta e/o utilizzazione di alloggi provvisori messi a disposizione dalla pubblica amministrazione o da altri enti in conseguenza dell'assegnazione del contributo richiesto con la presente istanza.

.........................., il ....

Firma ....

99A11009

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 3 dicembre 1999.

Variazione di inquadramento, nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri diversi dalle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, che istituice l'Ente tabacchi italiani per lo svolgimento delle attività produttive e commerciali già attribuite all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con esclusione delle attività inerenti il lotto e le lotterie, e riserva allo Stato le funzioni e le attività di interesse generale già affidate o conferite per effetto di disposizioni di legge alla predetta Amministrazione.

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, che ha unificato, per sigari e sigaretti, natuali ed altri, l'aliquota di base dell'imposta di consumo;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori, alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche estere di tabacchi lavorati, nelle classificazioni dei prezzi di cui alla tabelle allegati *B* e *C* al decreto direttoriale 13 gennaio 1999 che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999 con il quale è stato soppresso dal 1° luglio 1999 il consiglio di Amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegate *B*, *C* al decreto 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche estere di tabacchi lavorati, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(Tabella *B*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Sigari naturali:

Apostolado (conf. da 5 pezzi) da L. 440.000 a L. 500.000 il kg/conv.le

Dunhill Centenas Torpedo (conf. da 5 pezzi) da L. 3.000.000 a L. 3.600.000 il kg/conv.le

TABACCO DA FUMO
(Tabella *C*)

Prodotti esteri
(Marche estere)

Per sigarette:

Old Holborn da L. 176.000 a L. 180.000 il kg/conv.le

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 112

99A10983

DECRETO 3 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LA REGIONE LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota protocollo n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il dipartimento del territorio — direzione centrale per i SS.GG., il personale e l'organizzazione — ha chiarito che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'adozione dei decreti di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 10189/99 del 2 dicembre 1999, del direttore dell'ufficio del territorio di Sondrio, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio medesimo;

Atteso che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi agli interventi tecnici per consentire la migrazione della banca dati catastali nel nuovo ambiente operativo basato sul sistema Windows NT;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Sondrio nei periodi dall'8 novembre 1999 all'11 novembre 1999 e dal 23 novembre 1999 al 29 novembre 1999 per il rilascio delle visure catastali e di certificazioni catastali ed, inoltre, dal 22 ottobre 1999 al 29 novembre 1999 per il servizio accettazione

della seguente documentazione: volture catastali, istanze di rettifica, documenti PREGEO, documenti DOCFA, richieste di tipi di aggiornamento.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 3 dicembre 1999

Il direttore compartimentale: ETTORRE

99A11003

DECRETO 9 dicembre 1999.

Previsione di ulteriori tipi di condizionamento di sigari e sigaretti di cui è ammessa la commercializzazione.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, concernente l'importazione e la commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati e modificazioni alle norme sul contrabbando dei tabacchi esteri;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sull'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da Paesi dell'Unione europea;

Visti i decreti 13 febbraio 1985, 9 ottobre 1998, 14 gennaio 1999, 18 febbraio 1999, 19 aprile 1999 e 2 giugno 1999 che hanno apportato alcune modifiche al suddetto decreto 26 luglio 1983;

Considerata l'opportunità di prevedere ulteriori tipi di condizionamenti di tabacchi lavorati di cui è ammessa la commercializzazione;

Decreta:

Art. 1.

La lettera *c)* dell'art. 1 del decreto ministeriale 13 febbraio 1985, come modificata dai decreti 9 ottobre 1998, 14 gennaio 1999, 18 febbraio 1999, 19 aprile 1999 e 2 giugno 1999 è sostituita dalla seguente:

c) sigari e sigaretti in scatola o involucri da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 18, 20, 24, 25, 30, 40, 50 e 100 pezzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 118

99A10866

DECRETO 9 dicembre 1999.

Variazione di inquadramento, nella tariffa di vendita al pubblico, di alcune marche di tabacchi lavorati esteri diversi dalle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle precrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622 e n. 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della citata legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, occorre provvedere all'inserimento, nella tariffa di vendita, di varie marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere di provenienza UE ed extra UE (in conformità ai prezzi richiesti dai fabbricanti e dagli importatori) nelle classificazioni dei prezzi di vendita di cui alla tabella, allegato *B*, fissata dal decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1999, con il quale è stato soppresso, dal 1° luglio 1999, il consiglio di Amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti marche di sigari sono inquadrate nella classificazione stabilita dalla tabella, allegato *B*, di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, al prezzo di tariffa a fianco di ciascuna indicato:

SIGARI E SIGARETTI

(Tabella *B*)

PRODOTTI NAZIONALI

Sigari naturali:

	Lit./kg conv.le
Toscano originale Millennium (conf. da 18 pezzi)	3.000.000
Toscano originale Millennium (conf. da 20 pezzi)	3.000.000

PRODOTTI ESTERI

(Marche di provenienza UE)

Sigari naturali:

	Lit./kg conv.le
Pedroni classico (conf. da 1 pezzo)	220.000
Pedroni anisette (conf. da 1 pezzo)	240.000

PRODOTTI ESTERI

(Marche di provenienza extra UE)

Sigari naturali:

	Lit./kg conv.le
Vegafina piramides (conf. da 25 pezzi)	1.880.000

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999
Registro n. 1 Monopoli di Stato, foglio n. 117

99A10867

DECRETO 10 dicembre 1999.

Autorizzazione alla raccolta telefonica del gioco del lotto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista legge 2 agosto 1982, n. 528, sull'ordinamento del gioco del lotto, come modificata dalla legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, con il quale è stato emanato il regolamento di applicazione ed esecuzione delle leggi sopra citate, come modificato con decreto del Ministero delle finanze 23 marzo 1994, n. 239;

Visto l'atto di concessione alla Lottomatica S.p.a. di Roma per la gestione del servizio del gioco del lotto di cui ai decreti del Ministro delle finanze in data 17 marzo 1993, 8 novembre 1993, 11 gennaio 1995 e 25 luglio 1995, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 1997;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 560, con il quale è stato emanato il regolamento concernente la disciplina del gioco del lotto affidato in concessione;

Visto l'art. 24, comma 30, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che conferisce al Ministro delle finanze la facoltà di prevedere, con proprio decreto, modalità di raccolta delle giocate del lotto diverse da quelle di cui all'art. 4, comma 2, della legge 2 agosto 1982, n. 528, come sostituito dall'art. 2 della legge 19 aprile 1990, n. 85;

Visto il decreto del Ministero delle finanze 9 febbraio 1999, che ha autorizzato la raccolta telefonica delle giocate del lotto, da effettuare mediante schede prepagate, attribuendone la raccolta al concessionario del servizio del gioco e riservando la commercializzazione di dette schede ai raccoglitori del gioco del lotto;

Visto il decreto direttoriale del 13 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 aprile 1999, che ha stabilito le procedure di acquisizione, registrazione e documentazione delle giocate telefoniche del lotto, nonché di commercializzazione e rendicontazione delle schede prepagate;

Preso atto che la raccolta del gioco del lotto tramite i servizi di telefonia avviene esclusivamente nell'ambito del territorio nazionale e che, mediante pubblico avviso di manifestazione d'interesse, la società concessionaria ha acquisito la disponibilità di tutti i gestori operanti sul territorio, come previsto dall'art. 2 del citato decreto direttoriale del 13 aprile 1999;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'avvio di una fase di sperimentazione della raccolta telefonica del gioco del lotto, in alcune zone pilota e per un periodo temporale ben definito, preliminare all'estensione della raccolta telefonica all'intero territorio nazionale;

Considerato che tra i gestori di telecomunicazioni interessati alla raccolta telefonica del gioco del lotto soltanto i raggruppamenti Telcos S.p.a. - Telecom Italia S.p.a., e Telecom Italia S.p.a. - C.I.T.E.C. S.p.a. hanno completato la realizzazione del progetto e che le relative procedure di collaudo sono state positivamente effettuate;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata, in via sperimentale, la raccolta telefonica delle giocate del lotto, svolte dal concessionario del servizio Lottomatica S.p.a., tramite gli operatori di telecomunicazioni R.T.I. Telcos S.p.a. - Telecom Italia S.p.a. e R.T.I. Telecom Italia S.p.a. - C.I.T.E.C. S.p.a.

Art. 2.

1. La sperimentazione avrà la durata di mesi quattro dalla data di pubblicazione del presente decreto o, comunque, sino alla emanazione del decreto concernente la definitiva estensione del sistema di raccolta telefonica relativa all'intero territorio nazionale.

2. La raccolta telefonica delle giocate del lotto è effettuata, per i mesi di sperimentazione, esclusivamente con servizio di telefonia fissa attraverso l'operatore R.T.I. Telecom Italia S.p.a. - C.I.T.E.C. S.p.a. per le zone pilota dei comuni appartenenti ai distretti telefonici di Modena, Civitavecchia e Catania e tramite l'operatore Telcos S.p.a. - Telecom Italia S.p.a. per le zone piliota dei comuni appartenenti ai distretti telefonici di Padova e Terni.

3. A tal fine è autorizzata la commercializzazione delle schede prepagate, da parte dei raccoglitori del gioco del lotto, o limitatamente nelle zone pilota indicate nel presente decreto. Tali schede possono essere utilizzate esclusivamente negli ambiti territoriali di cui al precedente comma 2.

4. Le diverse funzioni del servizio telefonico e i relativi costi saranno resi noti a cura degli operatori telefonici indicati nell'art. 1.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1999

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 1999
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 119

99A10984

DECRETO 21 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Viste le note prot. 4161 e 4249 del 10 e del 17 novembre 1999, con le quali l'ufficio del registro successioni-atti giudiziari di Roma ha chiesto il riconoscimento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio per i giorni 10 e 15 novembre 1999, in considerazione che, nei suddetti giorni, si sono svolte due assemblee sindacali, rispettivamente dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

Vista la nota prot. n. 161015 del 13 dicembre 1999, con la quale il servizio ispettivo di questa direzione regionale, constatato che la maggioranza del personale dell'ufficio ha partecipato alle assemblee di che trattasi, esprime parere favorevole al riguardo;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro successioni - atti giudiziari di Roma nei giorni 10 e 15 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A11004

DECRETO 21 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Viste le note prot. 772/P. e 794/P. dell'11 e del 19 novembre 1999, con le quali l'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma ha chiesto il riconoscimento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio per i giorni 10 e 15 novembre 1999, in considerazione che, nei suddetti giorni, si sono svolte due assemblee sindacali, rispettivamente dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

Vista la nota prot. n. 161015 del 13 dicembre 1999, con la quale il servizio ispettivo di questa direzione regionale, constatato che tutto il personale dell'ufficio ha partecipato alle assemblee di che trattasi, esprime parere favorevole al riguardo;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro bollo, radio e assicurazioni di Roma nei giorni 10 e 15 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale: DI IORIO

99A11005

DECRETO 21 dicembre 1999.

Accertamento del periodo di irregolare/mancato funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell'Amministrazione finanziaria;

Viste le note prot. 2562 e 2596 dell'11 e del 16 novembre 1999, con le quali l'ufficio del registro atti privati di Roma ha chiesto il riconoscimento dell'irregolare funzionamento dell'ufficio per i giorni 10 e 15 novembre 1999, in considerazione che, nei suddetti giorni si sono svolte due assemblee sindacali, rispettivamente dalle ore 9,30 alle ore 13,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

Vista la nota n. prot. 161015 del 13 dicembre 1999, con la quale il servizio ispettivo di questa direzione

regionale, constatato che tutto il personale dell'ufficio ha partecipato alle assemblee di che trattasi, esprime parere favorevole al riguardo;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro atti privati di Roma nei giorni 10 e 15 novembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore regionale: DI IORIO

99A11006

DECRETO 21 dicembre 1999.

Rinnovo delle concessioni per la raccolta delle scommesse ippiche, ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
DEL MINISTERO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DEI SERVIZI GENERALI E DEL PERSONALE
DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri delle finanze delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto dei Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si è provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Considerato che l'art. 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 prevede che le concessioni attribuite dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (U.N.I.R.E.), in atto alla data di entrata in vigore del regolamento stesso possono essere rinnovate per una sola volta, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'art. 2, comma 1, dello stesso decreto;

Visto l'art. 2, comma 1, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998, il quale detta criteri per l'attribuzione delle concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a totalizzatore e a quota fissa;

Vista la direttiva emanata il 9 dicembre 1999 dal Ministro delle politiche agricole e forestali, nella quale è stabilito che, al fine della determinazione del minimo annuo garantito a carico dei concessionari, deve prendersi a riferimento l'ammontare medio della raccolta di ciascun concessionario nell'ultimo triennio, ridotto del 25%;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare le concessioni anzidette, al fine di assicurare il raggiungimento di mille punti di raccolta delle scommesse ippiche sul territorio nazionale, come previsto al piano di potenziamento approvato con decreto ministeriale 7 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 14 aprile 1999;

Considerato che, come indicato nella predetta direttiva del 9 dicembre 1999, il rinnovo delle concessioni a suo tempo attribuite dall'U.N.I.R.E. è effettuato sulla base dei criteri contenuti nell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e che, pertanto, deve essere utilizzata la convenzione-tipo approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 9 del 22 aprile 1999;

Ritenuta la necessità di procedere al rinnovo delle delle concessioni predette nei limiti del numero massimo di concessioni attribuibili a ciascun soggetto nei termini già fissati nel bando di gara mediante il quale si è proceduto all'attribuzione delle concessioni indicate nel piano di potenziamento approvato con decreto ministeriale 7 aprile 1999;

Ritenuta, altresì, l'opportunità, in ottemperanza a quanto disposto nella predetta direttiva del 9 dicembre 1999, di rinnovare soltanto i rapporti concessori che non presentino situazioni debitorie nei confronti dell'U.N.I.RE.;

Vista la nota n. 2256 del 14 dicembre 1999 con la quale l'U.N.I.R.E. ha reso note le attuali situazioni debitorie dei propri delegati;

Decreta:

Art. 1.

A richiesta dei concessionari interessati, informati anche mediante via telematica, sono rinnovate per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, le concessioni attribuite dall'U.N.I.R.E., previa verifica della sussistenza delle condizioni e nel rispetto dei criteri di cui alle premesse.

Art. 2.

Sono delegati a stipulare le singole convenzioni con i concessionari di cui all'art. 1 i dirigenti del Ministero delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali di seguito indicati:

dott. Carmelo Muscatello, dirigente del Ministero delle finanze;

dott. Antonio Carrabino, dirigente del Ministero delle finanze;

dott.ssa Ermelinda Contini, dirigente del Ministero delle finanze;

dott. Walter Capaldi, dirigente del Ministero delle finanze;

dott.ssa Beatrice Mazzotti, dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali;

dott. Gregorio Nuccio, dirigente del Ministero delle politiche agricole forestali;

dott. Enrico Marullo, dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali;

dott. Giuseppe Pitrone, dirigente del Ministero delle politiche agricole e forestali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1999

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
del Ministero delle finanze
ROMANO

Il direttore generale
dei servizi generali e del personale
del Ministero
delle politiche agricole e forestali
DELLE MONACHE

99A11075

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 ottobre 1999.

Centri di referenza nazionali nel settore veterinario.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il decreto legislativo n. 270 del 30 giugno 1993, ed, in particolare, l'art. 2, comma 2, lettera *l)*;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 giugno 1970, n. 503;

Vista la legge 11 marzo 1974, n.101;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuto di dovere individuare i requisiti e le attività, di interesse nazionale, comunitario ed internazionale, dei Centri specialistici di referenza nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Centro di referenza nazionale è uno strumento operativo di elevata e provata competenza, localizzato presso un istituto zooprofilattico sperimentale che svolge attività specialistiche nei settori della sanità animale, dell'igiene degli alimenti e dell'igiene zootecnica.

Art. 2.

1. Il Centro di referenza di cui all'art. 1:

a) conferma, ove previsto, la diagnosi effettuata da altri laboratori;

b) attua la standardizzazione delle metodiche di analisi;

c) avvia, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, idonei «ring test» tra istituti;

d) produce, si rifornisce, detiene e distribuisce agli altri istituti zooprofilattici sperimentali o agli altri enti di ricerca i reagenti di referenza, quali antigeni, anticorpi e antisieri;

e) utilizza e diffonde i metodi ufficiali di analisi;

f) organizza corsi di formazione per il personale degli altri istituti zooprofilattici sperimentali;

g) fornisce agli altri istituti zooprofilattici sperimentali e agli altri enti di ricerca le informazioni relative alle novità nel settore specialistico;

h) predispone piani di intervento;

i) collabora con altri Centri di referenza comunitari o di Paesi terzi;

l) fornisce al Ministero della sanità assistenza ed informazioni specialistiche.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della sanità sono riconosciuti i Centri di referenza di cui all'art. 1, i quali devono avere i seguenti requisiti:

a) presenza di risorse umane e materiali adeguate, in relazione al servizio che il Centro deve erogare;

b) standard di funzionamento conformi almeno alla norma europea EN 45000;

c) capacità gestionali.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il direttore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale presenta domanda al Ministero della sanità, allegando alla stessa la documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti richiesti.

3. Il Ministero della sanità, anche in collaborazione con esperti nelle attività specialistiche per le quali il centro richiede il riconoscimento di cui al comma 1, può procedere a sopralluoghi presso le strutture del Centro per verificare l'esistenza dei requisiti richiesti ai fini del predetto riconoscimento.

4. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri il nominativo dei Centri riconosciuti ai sensi del presente decreto.

5. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, il Ministro della sanità tiene conto di eventuali riconoscimenti dei centri da parte di organismi internazionali, quali l'OIE, l'OMS o la FAO.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai Centri di referenza di cui all'art. 7.

Art. 4.

1. Il direttore del Centro di referenza di cui all'articolo 1 è responsabile delle attività di cui all'art. 2.

Art. 5.

1. I Centri di referenza riconosciuti presentano, al Ministero della sanità ai fini del la relativa approvazione, entro il mese di novembre di ogni anno, un piano di attività da realizzare nell'anno successivo.

2. Il piano di cui al comma 1 comprende, oltre ad un'analisi dettagliata dei costi presunti, anche una pianificazione ed una programmazione dei lavori finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.

3. Il piano di cui al comma 1 deve essere realizzato per conformarsi agli obiettivi che il Ministro della sanità intende perseguire a livello nazionale e internazionale.

4. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, il Centro di referenza riconosciuto presenta, al Ministero della sanità per la relativa verifica, una relazione sull'attività svolta durante l'anno in corso, comprensiva anche di un'analisi dei costi sostenuti. Qualora, a seguito di detta verifica, si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, il Ministro della sanità può revocare il riconoscimento di cui all'art. 3.

Art. 6.

1. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Lazio e la Toscana è attivato il «Centro di referenza nazionale per le malattie degli equini».

2. Presso la sede periferica di Aosta dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per il Piemonte, la Liguria e la Val d'Aosta, è attivato il «Centro di referenza nazionale per le malattie degli animali selvatici».

3. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie è attivato il «Centro di referenza nazionale per l'influenza aviare».

4. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per le Venezie è attivato il «Centro di referenza nazionale per le salmonellosi».

5. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per l'Abruzzo ed il Molise è attivato il «Centro di referenza nazionale per le brucellosi».

6. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, è attivato il «Centro di referenza nazionale per la tubercolosi da M. bovis».

7. Presso la sede centrale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, è attivato il «Centro di referenza nazionale per la leptospirosi».

8. Presso la sezione provinciale di Pavia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, è attivato il «Centro di referenza nazionale per la tularemia».

9. Presso la sezione provinciale di Pavia dell'Istituto zooprofilattico sperimentale per la Lombardia e l'Emilia-Romagna, è attivato il «Centro di referenza nazionale per clamidiosi».

Art. 7.

I Centri di referenza nazionale riconosciuti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, entro sei mesi da tale data, devono trasmettere al Ministero della sanità, ai fini della conferma del riconoscimento, apposita documentazione comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 4 ottobre 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 137

99A10954

DECRETO 24 novembre 1999.

Autorizzazione all'Università degli studi di Catania - Istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, ad includere sanitari nell'équipe autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene-pancreas da cadavere a scopo terapeutico con decreto ministeriale in data 21 maggio 1996.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto ministeriale del 21 maggio 1996 con il quale l'Università degli studi di Catania - Istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, è stata autorizzata ad espletare attività di trapianto di rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico;

Vista l'istanza presentata dal magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania in data 2 ottobre 1999, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione di tre sanitari nell'équipe già autorizzata all'espletamento delle predette attività, con il sopracitato decreto ministeriale;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante modifiche alle disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità che dispone, in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Decreta:

Art. 1.

L'Università degli studi di Catania - Istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, è autorizzata ad includere nell'équipe responsabile delle attività di trapianto di rene-pancreas da cadavere, a scopo terapeutico, di cui al decreto ministeriale del 21 maggio 1996, i seguenti sanitari:

Di Carlo dott. Isidoro, medico ricercatore presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

La Greca dott. Gaetano, medico ricercatore presso l'istituto di prima clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Catania;

Puliatti dott. Carmelo, dirigente medico di primo livello presso il centro trapianti d'organo dell'azienda policlinico Università degli studi di Catania.

Art. 2.

Il magnifico rettore dell'Università degli studi di Catania è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1999

Il dirigente generale: D'ARI

99A10812

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 1° dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI TORINO

Visto l'art. 2544, primo comma, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate, sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Coop.va edilizia Edera» con sede in Nichelino (Torino), costituita per rogito notaio Viscusi Gennaro in data 9 maggio 1975, repertorio n. 187.340, registro imprese di Torino n. 1057/75, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 3179/140757;

2) società cooperativa edilizia «Domus I», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Reviglione Agostino in data 3 novembre 1982, repertorio n. 37246, registro imprese di Torino n. 4601/82, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 4640/200896;

3) società cooperativa edilizia «Paola 80», con sede in Bruino (Torino), costituita per rogito notaio Podio Maurizio in data 12 gennaio 1980, repertorio n. 44.487, registro imprese di Torino n. 577/80, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 3939/173394;

4) società cooperativa edilizia «Bianca», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Zamparelli Alberto in data 25 luglio 1991, repertorio n. 279146, registro imprese di Torino n. 3443/91, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5662/254788;

5) società cooperativa edilizia «Residenza», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Zamparelli Alberto in data 25 luglio 1991, repertorio n. 279148, registro imprese di Torino n. 3444/91, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5663/254789;

6) società cooperativa edilizia «Teorema Piemonte - Consorzio edilizio di cooperative», con sede in Torino, costituita per rogito notaio Zamparelli Alberto in data 28 febbraio 1992, repertorio n. 288437, registro imprese di Torino n. 1834/92, tribunale di Torino, B.U.S.C. n. 5765/258387.

Torino, 1° dicembre 1999

Il direttore: PIRONE

99A10952

DECRETO 2 dicembre 1999.

Scioglimento della società cooperativa «Primavera 90 a r.l.», in L'Aquila.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI L'AQUILA

Visto l'art. 2544, comma primo, del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatori delle società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguiti sull'attività della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e legge n. 59 del 31 dicembre 1992, art. 18 senza dar luogo alla nomina del commissario liquidatore:

società cooperativa «Primavera 90 a r.l.», con sede in L'Aquila, costituita in data 15 dicembre 1989 per rogito del notaio Trecco Domenico, repertorio n. 261412, registro società n. 3566 del tribunale dell'Aquila, B.U.S.C. n. 1968.

L'Aquila, 2 dicembre 1999.

Il direttore: BELGUARDI

99A10811

DECRETO 3 dicembre 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, che prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, sono sciolte di diritto dalla competente autorità governativa e perdono la personalità giuridica;

Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata ai competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalle citate norme;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoindicate sono sciolte di diritto, dalla data del presente decreto, senza nomina di liquidatore, perdendo di conseguenza la personalità giuridica:

1) società cooperativa edilizia «La Fenice» s.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Amleto Franchi in data 12 gennaio 1979, registro società n. 1666, presso il tribunale di Chieti, posizione numero 715/165311;

2) società cooperativa edilizia «Giorgio Calanchi» s.r.l., con sede in Chieti, costituita per rogito notar Vincenzo Cracchiolo in data 27 novembre 1980, registro società n. 2029 presso il tribunale di Chieti, posizione n. 850/180646.

Chieti, 3 dicembre 1999

Il direttore: COLACI

99A10953

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 20 ottobre 1999.

Impegno della somma complessiva di L. 12.041.256.360 a favore delle regioni e province autonome interessate a titolo di annualità o parziali annualità 1999 dei limiti d'impegno dal 1985 al 1992, ai sensi della legge 9 maggio 1975, n. 153, art. 6, lettera *a)*.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE
DI SVILUPPO E DI COESIONE

Visto l'art. 9 della legge n. 281/1970, istitutivo del Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Vista la legge n. 153/1975, concernente disposizioni per l'applicazione delle direttive CEE, per la riforma dell'agricoltura ed, in particolare, l'art. 6, lettera *a),* che reca limiti d'impegno dal 1974 al 1978;

Vista la legge di bilancio n. 454/1998, per il 1999;

Visto il decreto n. 014 del 3 giugno 1985, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1985, foglio n. 342, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di lire 95 miliardi, corrispondente alle annualità 1985, dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 062 del 21 novembre 1989 registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 1990, foglio n. 53, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 4.059.000.000, corrispondente alle annualità 1986, dei limiti di impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 044 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 169, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi corrispondente alle annualità 1987, di limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 034 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 70, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755 corrispondente alle annualità 1987, di limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 045 del 9 settembre 1989, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1989, foglio n. 170, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di lire 30,114 miliardi corrispondente alle annualità 1988 di limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 035 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, registro n. 1, foglio n. 69, d'impegno della somma complessiva di L. 2.417.338.755 corrispondente alle annualità 1988 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 036 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991 foglio n. 68, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 21.300.739.335 corrispondente alla annualità 1989 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 037 del 22 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1991, foglio n. 67, registro n. 1, d'impegno della somma complessiva di L. 20.391.622.550 corrispondente alla annualità 1990 del limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 014 dell'11 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1991, foglio n. 45, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.379.976.780 corrispondente alle annualità 1991 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto n. 017 del 29 maggio 1992, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1992, foglio n. 216, registro n. 2, d'impegno della somma complessiva di L. 20.343.749.810 corrispondente alle annualità 1992 dei limiti d'impegno dal 1974 al 1978 di cui all'art. 6, lettera *a)* della legge n. 153/1975;

Visto il decreto ministeriale n. 166017, del 2 agosto 1999, con il quale viene recato l'aumento dell'importo complessivo di L. 12.843.637.000, per l'esercizio 1999, al cap. 7402 — sia in termini di competenza che di cassa — relativo alle reiscrizioni per somme perenti agli effetti amministrativi di cui alle leggi n. 153/1975, art. 6, lettera *a),* per L. 12.041.257.000, e n. 352/1976, art. 15, lettera *c)*, per L. 802.380.000, recanti risorse finanziarie impegnate con i sopraindicati decreti, richieste con nota n. 7/2319 del 5 maggio 1999;

Considerato che relativamente ai limiti d'impegno di cui alla legge n. 153/1975 art. 6, lettera *a)* va nuovamente impegnata la somma complessiva di L. 12.041.256.360, necessaria per il concorso negli interessi su rate dei mutui maturati nel corrente esercizio 1999;

Considerato, inoltre, che la riassegnazione in bilancio di L. 12.041.256.360 è risultata inferiore a quella richiesta, per un importo di L. 6.420.590 relativo all'annualità 1987 (partita 65002) e, quindi tale somma è stata sottratta in egual misura alle quote dovute alle regioni Piemonte e Marche (nel prossimo esercizio finanziario si provvederà alla richiesta di riassegnazione in bilancio della detta somma di L. 6.420.590 con conseguente impegno a favore delle regioni Piemonte e Marche in aumento alle somme dovute nel 2000 sull'annualità 1987);

Decreta:

Art. 1.

È impegnato, per l'esercizio 1999, l'importo complessivo di L. 12.041.256.360, attinente alle somme perenti agli effetti amministrativi limitate alle quote afferenti alle annualità, di cui all'art. 6 lettera *a)* della legge n. 153/1975, dal 1985 al 1992, di cui ai decreti ministeriali citati in premessa, come di seguito indicato:

Annualità 1985.

REGIONE VENETO
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 490.000.000)

Mutuo ventennale	490.000.000
Totale . . .	490.000.000

Annualità 1986.

REGIONE MARCHE
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

Mutuo ventennale	42.133.135
Totale . . .	42.133.135

REGIONE VENETO
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 739.000.000)

Mutuo ventennale	739.000.000
Totale . . .	739.000.000

REGIONE PIEMONTE
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale	31.302.630
Mutuo decennale	4.141.445
Mutuo ventennale	12.931.450
Mutuo decennale	1.873.255
Totale . . .	50.248.780

REGIONE LIGURIA
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 70.000.000)

Mutuo ventennale	70.000.000
Totale	70.000.000

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 150.000.000)

Mutuo ventennale	50.659.625
Mutuo quindicennale	11.514.595
Totale . . .	62.174.220

Annualità 1987.

REGIONE LOMBARDIA
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

Mutuo ventennale	78.471.320
Mutuo ventennale	32.304.700
Totale . . .	110.776.020

REGIONE PIEMONTE
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale	34.820.785
Mutuo ventennale	29.800.775
Al netto della somma di L. 3.210.295 assegnata in meno nel 1999	- 3.210.295
Totale . . .	61.411.265

REGIONE TOSCANA
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 520.000.000)

Mutuo ventennale	223.590.035
Totale . . .	223.590.035

REGIONE VALLE D'AOSTA
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 50.000.000)

Mutuo ventennale	50.000.000
Totale . . .	50.000.000

PROVINCIA AUTONONA BOLZANO
(limiti d'impegno di riferimento 1974 di L. 160.000.000)

Mutuo ventennale	160.000.000
Totale . . .	160.000.000

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
(limiti d'impegno di riferimento 1974 di L. 140.000.000)

Mutuo ventennale	140.000.000
Totale . . .	140.000.000

REGIONE MARCHE
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 464.000.000)

Mutuo quindicennale	363.413.655
Al netto della somma di L. 3.210.295 assegnata in meno nel 1999	- 3.210.295
Totale . . .	360.203.360

REGIONE UMBRIA
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 205.000.000)

Mutuo ventennale	5.488.905
Mutuo quindicennale	94.545.555

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

Mutuo ventennale	11.237.445
Mutuo quindicennale	86.217.235
Totale . . .	197.489.140

REGIONE VENETO
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 897.000.000)

Mutuo ventennale 399.106.625
Mutuo quindicennale 75.959.385
Mutuo ventennale 112.369.160
Mutuo quindicennale 7.195.390

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

Mutuo ventennale 74.878.810

Totale . . . 669.509.370

REGIONE LIGURIA
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 107.000.000)

Mutuo ventennale 107.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 128.000.000)

Mutuo ventennale 117.451.670

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 160.000.000)

Mutuo ventennale 25.096.965

Totale . . . 249.548.635

Annualità 1988.

REGIONE LOMBARDIA
(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

Mutuo ventennale 125.558.810

Totale . . . 125.558.810

REGIONE TOSCANA
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 784.000.000)

Mutuo ventennale 592.634.340

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 958.000.000)

Mutuo ventennale 786.468.835

Totale . . . 1.379.103.175

REGIONE VALLE D'AOSTA
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 73.000.000)

Mutuo ventennale 73.000.000

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 91.000.000)

Mutuo ventennale 74.973.610

Totale . . . 147.973.610

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
(limiti d'impegno di riferimento 1975 di L. 237.000.000)

Mutuo ventennale 206.672.495
Mutuo diciannovennale 30.327.505

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 322.000.000)

Mutuo diciannovennale 188.911.065
Mutuo quindicennale 10.122.180

Totale . . . 436.033.245

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
(limiti d'impegno di riferimento 1975 di L. 209.000.000)

Mutuo ventennale 183.572.630
Mutuo diciannovennale 25.427.370

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 284.000.000)

Mutuo diciannovennale 5.834.020
Mutuo quindicennale 36.444.515

Totale . . . 251.278.535

REGIONE MARCHE
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 300.000.000)

Mutuo ventennale 112.110.535
Mutuo quindicennale 32.126.650

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 721.000.000)

Mutuo quindicennale 61.323.930

Totale . . . 205.561.120

REGIONE UMBRIA
(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 312.000.000)

Mutuo ventennale 102.323.960
Mutuo quindicennale 132.981.115

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 381.000.000)

Mutuo quindicennale 250.679.110

Totale . . . 485.984.185

REGIONE VENETO
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

Mutuo ventennale 138.369.795

Totale . . . 138.369.795

Annualità 1989.

REGIONE LOMBARDIA
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale 887.370
Mutuo ventennale 18.846.760

Totale . . . 19.734.130

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

Mutuo ventennale 86.013.680

Totale . . . 86.013.680

REGIONE VENETO
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.121.000.000)

Mutuo ventennale 98.712.515

Totale . . . 98.712.515

Annualità 1990.

REGIONE LOMBARDIA
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale 12.839.710

Totale . . . 12.839.710

REGIONE PIEMONTE
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale 33.535.620

Totale . . . 33.535.620

Annualità 1991.

REGIONE LOMBARDIA
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale 26.456.270

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.431.000.00)

Mutuo ventennale 4.679.540
Mutuo ventennale 9.401.800

Totale . . . 40.537.610

REGIONE PIEMONTE
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale 221.218.775

Totale . . . 221.218.775

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L.1.523.000.000)

Mutuo ventennale 273.274.135
Mutuo ventennale 62.535.640
Mutuo ventennale 4.559.090

Totale . . . 340.368.865

Annualità 1992.

REGIONE LOMBARDIA
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 620.000.000)

Mutuo ventennale 462.356.445

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 942.000.000)

Mutuo ventennale 837.648.215

(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.431.000.000)

Mutuo ventennale 58.957.040
Mutuo decennale 75.658.480

(limite d'impegno di riferimento 1976 di L. 1.145.000.000)

Mutuo ventennale 302.763.760

Totale . . . 1 .737.383.940

REGIONE PIEMONTE
(limite d'impegno di riferimento 1974 di L. 670.000.000)

Mutuo ventennale 340.393.780

(limite d'impegno di riferimento 1975 di L. 1.020.000.000)

Mutuo ventennale 887.220.705

(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.544.000.000)

Mutuo ventennale 83.345.990
Mutuo ventennale 12.834.200
Mutuo ventennale 51.468.845
Mutuo ventennale 7.048.210

Totale . . . 1.382.311.730

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(limite d'impegno di riferimento 1978 di L. 1.523.000.000)

Mutuo ventennale 29.055.180

Totale . . . 29.055.180

REGIONE TOSCANA
(limite d'impegno di riferimento 1977 di L. 1.197.000.000)

Mutuo ventennale 899.134.960
Mutuo ventennale 294.463.210

Totale . . . 1.193.598.170

RIEPILOGO TOTALE GENERALE

Lombardia	L.	2.046.830.220
Piemonte	»	1.748.726.170
Emilia-Romagna	»	455.437.725
Toscana	»	2.796.291.380
Valle d'Aosta	»	197.973.610
Bolzano	»	596.033.245
Trento	»	391.278.535
Marche	»	607.897.615
Umbria	»	683.473.325
Veneto	»	2.135.591.680
Liguria	»	319.548.635
Friuli-Venezia Giulia	»	62.174.220
Totale	L.	12.041.256.360

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma complessiva di lire 12.041.256.360 a favore delle regioni e delle province autonome, secondo le rispettive quote di cui al precedente art. 1.

L'onere relativo graverà sul cap. 7402 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1999.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1999

Il direttore generale: BITETTI

99A10961

DECRETO 20 dicembre 1999.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4 stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, è determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la quale all'art. 14 stabilisce che ferme restando le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione rateale dei debiti contributivi previdenziali ed assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento degli stessi, con effetto dal 1° gennaio 1999, per la determinazione del tasso di interesse di differimento e di dilazione di cui al suddetto art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, è preso a base il tasso ufficiale di sconto;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo massimo di cinque anni, la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto), di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento;

Visto il provvedimento della Banca d'Italia in data 6 novembre 1999 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1999, con il quale il tasso ufficiale di riferimento viene fissato al 3% a decorrere dal 10 novembre 1999;

Considerato che occorre provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, dell'art. 3, comma 4 del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito in legge 29 luglio 1996, n. 402 e dell'art. 14 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 9 per cento, a decorrere dal 10 novembre 1999.

Roma, 20 dicembre 1999

Il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

99A11007

DECRETO 20 dicembre 1999.

Misura dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura, in vigore dal 1° gennaio 2000.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 21 settembre 1999, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 22 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1999 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° luglio 1999-30 settembre 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1999) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 . . . la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) . . . al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° luglio 1999-30 settembre 1999 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° luglio 1999-30 settembre 1999, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2000, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° ottobre 1999-31 dicembre 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero del tesoro del 21 settembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 1999

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° LUGLIO-30 SETTEMBRE 1999

APPLICAZIONE DAL 1° GENNAIO FINO AL 31 MARZO 2000

Categorie di operazioni	Classi di importo in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1)	fino a 10 (5.164,57)	11,78
	oltre 10 (5.164,57)	9,18
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti	fino a 10 (5.164,57)	7,80
Alle imprese effettuati dalle banche (2)	oltre 10 (5.164,57)	6,44
Factoring (3)	fino a 100 (51.645,69)	7,94
	oltre 100 (51.645,69)	6,44
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		10,62
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri	fino a 10 (5.164,57)	21,56
Finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5)	oltre 10 (5.164,57)	15,95
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (6)	fino a 10 (5.164,57)	17,36
	oltre 10 (5.164,57)	12,85
Leasing (7)	fino a 10 (5.164,57)	15,50
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	9,43
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	7,77
	oltre 100 (51.645,69)	5,88
Credito finalizzato all'acquisto rateale (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	24,97
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	15,46
	oltre 10 (5.164,57)	10,64
Mutui (9)		5,34

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,44 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 21 settembre 1999; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia;

(2) banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private;

(3) factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri;

(4) banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine;

(5) intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine;

(6) prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili;

(7) leasing con durata fino e oltre i tre anni;

(8) credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo;

(9) mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 21 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 24 settembre 1999, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore

del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi del decreto legislativo. 24 giugno 1998, n. 213, che reca le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

99A10982

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 novembre 1999.

Modificazione alla composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, concernente l'approvazione del testo definitivo del codice della navigazione;

Visti gli articoli 248, 250, 251, 253, 253-*bis,* 254, 254-*bis,* 256, 257, 259, 260, 261, 266, 267, 270, 270-*bis,* 271, 272, 273 e 274 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima);

Visto l'art. 297 del citato regolamento;

Visti i decreti ministeriali 13 marzo 1953, 19 febbraio 1957, 6 febbraio 1963 e 12 gennaio 1988, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 72 del 27 marzo 1953, n. 58 del 4 marzo 1957, n. 50 del 21 febbraio 1963 e n. 252 del 14 maggio 1988, relativi alla composizione delle commissioni d'esame per il conseguimento dei titoli professionali marittimi;

Considerate le difficoltà nella formazione delle commissioni predette dovute alla frequente indisponibilità di ufficiali di Stato maggiore o del genio navale della Marina militare;

Acquisiti i pareri favorevoli dello stato maggiore della Marina, reso con nota prot. UUGP/I/109941/2 del 15 ottobre 1999, e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, reso con nota prot. 86/005099/Sic.Nav. del 12 ottobre 1999;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione dei predetti ufficiali con altri membri in possesso di medesima esperienza professionale;

Decreta:

Art. 1.

Commissioni per i titoli professionali per i servizi di coperta

1. Nella formazione delle commissioni d'esame di cui all'art. 1, numero 1, del decreto ministeriale 12 gennaio 1988, qualora non vi sia disponibilità di ufficiali superiori di vascello appartenenti o provenienti dal ser-

vizio permanente effettivo, potranno essere chiamati in loro sostituzione ufficiali superiori del Corpo delle capitanerie di porto appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo o dai ruoli ad esaurimento, in possesso del titolo professionale marittimo di capitano di lungo corso.

2. Nella formazione delle commissioni d'esame di cui ai numeri 3 e 4 del decreto ministeriale 13 marzo 1953, come modificato dal decreto ministeriale 19 febbraio 1957, qualora non vi sia disponibilità di ufficiali di vascello, potranno essere chiamati in loro sostituzione ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo o dai ruoli ad esaurimento.

Art. 2.

Commissioni per i titoli professionali per i servizi di macchina

1. Nella formazione delle commissioni d'esame di cui all'art. 1, numero 2, del decreto ministeriale 12 gennaio 1988, qualora non vi sia disponibilità di ufficiali superiori del genio navale appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo, potranno, essere chiamati in loro sostituzione ingegneri navali di questo Ministero, ovvero ufficiali superiori del Corpo delle capitanerie di porto appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo o dai ruoli ad esaurimento, in possesso di titolo professionale di capitano di macchina o di laurea in ingegneria navale.

2. Nella formazione delle commissioni d'esame di cui ai numeri 8 e 9 del decreto ministeriale 13 marzo 1953, come modificato dal decreto ministeriale 19 febbraio 1957, qualora non vi sia disponibilità di ufficiali del genio navale, potranno essere chiamati in loro sostituzione ingegneri navali di questo Ministero, ovvero ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto appartenenti o provenienti dal servizio permanente effettivo o dai ruoli ad esaurimento, in possesso di titolo professionale di capitano di macchina o di laurea in ingegneria navale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 novembre 1999

Il Ministro: TREU

99A10813

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO

DELIBERAZIONE 26 ottobre 1999.

PS 45 - Modifiche al programma degli interventi di competenza del Magistrato per il Po in attuazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 6-*novies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno di aree golenali del fiume Po. (Deliberazione n. 15/99).

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Premesso che:

con deliberazione n. 9/95 il Comitato istituzionale ha approvato il PS 45 - Piano stralcio sulla realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree d'esondazione nelle regioni colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 - e l'annesso programma degli interventi così come previsto all'art. 4, comma 5, della legge n. 22/1995;

l'art. 2 della precitata delibera prevede che le integrazioni e modificazioni al programma degli interventi vengano approvate con la stessa procedura di approvazione del piano stralcio di cui all'oggetto e che la realizzazione degli interventi venga attuata sulla base delle risorse disponibili;

l'art. 2 della deliberazione n. 29/97 di adozione di modifiche al programma di interventi consente al Magistrato per il Po di impiegare le economie derivanti dall'affidamento di lavori finanziati con fondi delle annualità 1995 per il finanziamento del programma di manutenzione in attuazione dei punti 7.9.3 e 7.9.4 delle norme di attuazione del PS 45, per l'anticipazione di interventi programmati nel PS 45 nelle annualità successive, per l'integrazione del finanziamento di interventi, già previsti nel PS 45, per i quali a seguito di progettazione esecutiva emergano necessità di ulteriori finanziamenti;

l'art. 23, comma 6-*novies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 30 marzo 1998, autorizza il Magistrato per il Po ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento delle opere di propria competenza per il completamento degli interventi urgenti di prevenzione del rischio idraulico e per la protezione di nuclei abitati ricadenti all'interno delle aree golenali del fiume Po fra i quali individua in via prioritaria quelli di Mezzani Bocca d'Enza e Sommo con Porto frazione di San Daniele Po;

che il fabbisogno necessario per l'attuazione degli interventi programmati nel PS 45 è di gran lunga superiore alle risorse disponibili e che in conseguenza di ciò le proposte di finanziamento delle opere devono essere valutate in relazione ai criteri di priorità e ai livelli di protezione fissati dal Piano;

il Magistrato per il Po con nota prot. n. 10789 del 2 giugno 1999 ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento di difesa degli insediamenti abitativi di Giarole e Bocca d'Enza in comune di Mezzani il cui costo complessivo ammonta a lire 3.000 milioni;

lo stesso Magistrato per il Po ha avviato la progettazione definitiva dell'intervento di difesa dell'abitato di Sommo con Porto in comune di San Daniele Po e l'analisi di fattibilità degli interventi di salvaguardia dell'abitato di Portiolo in comune di San Benedetto Po che si trova in condizioni di rischio analoghe a quelle dei nuclei abitati nominati dalla legge citata;

Preso atto che:

la sottocommissione assetto idrogeologico nella seduta del 17 settembre 1999 ha esaminato il suddetto progetto e lo ha ritenuto compatibile con l'assetto idraulico ed ambientale del corso d'acqua e rispondente all'obiettivo di proteggere il nucleo abitato di Giarole e Bocca d'Enza senza sottrarre aree golenali utili per l'espansione delle piene del fiume Po in ottemperanza agli indirizzi del Piano di bacino, prendendo atto della necessità di procedere ad una modifica dell'art. 2 della deliberazione n. 29/97, per poter consentire l'impiego dei fondi derivanti dai ribassi d'asta per la realizzazione degli interventi di difesa dei nuclei abitati presenti nelle golene del fiume Po;

il comitato tecnico nella seduta del 12 ottobre 1999, ha approvato il progetto di difesa del nucleo abitato di Giarole e Bocca d'Enza e le modificazioni necessarie per l'impiego delle economie derivanti dai ribassi d'asta ed ha riconosciuto la necessità di accelerare al massimo la progettazione dei rimanenti interventi secondo criteri di protezione dei centri abitati tramite la realizzazione o l'adeguamento di arginelli golenali di difesa diretta in quanto di minore costo e di maggiore efficacia rispetto ad interventi sulle arginature di frontiera, di proprietà dei consorzi di privati, che comporterebbero costi più elevati e produrrebbero effetti nel tratto di valle non compatibili con l'assetto delle opere di difesa esistenti;

Visto il parere favorevole e le raccomandazioni espresse nella seduta di comitato tecnico del 12 ottobre 1999;

Ritenuto:

di approvare le modificazioni della deliberazione n. 29/97 necessarie per l'attuazione degli interventi di difesa dei nuclei abitati presenti nelle golene del fiume Po;

inoltre opportuno procedere alla progettazione dei rimanenti interventi in attuazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 6-*novies*, citato con l'obiettivo della difesa diretta dei centri abitati;

Delibera:

Art. 1.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 23, comma 6-*novies*, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61/1998 è approvata la modifica all'art. 2 della deliberazione n. 29/97 che autorizza il Magistrato per il Po ad utilizzare i ribassi d'asta derivanti dall'affidamento dei lavori di sua competenza per la difesa dei centri abitati di Giarole Bocca d'Enza in comune di Mezzani, Sommo con Porto in comune di San Daniele Po e Portiolo in comune di San Benedetto Po.

Art. 2.

I restanti progetti dovranno essere predisposti con l'obiettivo di garantire condizioni uniformi di sicurezza delle aree golenali, anche mediante interventi di consolidamento, e di assicurare ai nuclei abitati un livello di protezione più elevato rispetto alle aree golenali limitrofe, per consentire la possibilità di allagare le golene in occasione delle piene più gravose, senza l'interessamento immediato dei nuclei stessi in ottemperanza agli indirizzi del Piano di bacino.

Art. 3.

Copia della presente deliberazione è pubblicata, entro trenta giorni dall'approvazione, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Parma, 26 ottobre 1999

Il presidente
MATTIOLI

Il segretario generale
PASSINO

99A10985

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 29 novembre 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, comma 95-101;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, ed in particolare l'art. 1, commi 15 e 16, il quale, nello stabilire che gli ordinamenti degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione, accorpati per aree omogenee, sono disciplinati dagli atenei in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnolo-

gica, fa salvi gli atti compiuti e le deliberazioni adottate alla data di entrata in vigore della legge (3 febbraio 1999) aventi per oggetto variazioni statutarie, approvazioni di regolamenti didattici di ateneo o loro modifiche concernenti l'ordinamento o l'attivazione di corsi universitari;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 24 aprile 1998, del consiglio di amministrazione del 15 settembre 1998, del senato accademico del 9 ottobre 1998 ed il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 14 gennaio 1999 concernenti il riordino della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica che cambia denominazione in biochimica clinica;

Visto il decreto rettorale n. 2821 del 19 luglio 1999 con il quale, in applicazione dell'art. 1, commi 15 e 16, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, è stato ulteriormente modificato e/o integrato il regolamento didattico di ateneo;

Decreta:

L'allegato *C* — strutture per la didattica — allo statuto di autonomia dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è ulteriormente integrato e/o modificato come segue:

Strutture per la didattica

FACOLTÀ, CORSI DI LAUREA, CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO E SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Facoltà di medicina e chirurgia.

La scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica muta denominazione in biochimica clinica.

Napoli, 29 novembre 1999

Il pro-rettore: BUCCI

99A10949

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 28 maggio 1999, n. **4.**

Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti». Primi criteri e modalità per la trasmissione dei dati relativi al ruolo unico ed alla banca dati informatica.

Alle Amministrazioni dello Stato

Alle Aziende autonome dello Stato

Premessa.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno 26 maggio 1999 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 150 del 26 febbraio 1999, recante la «Disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti».

Con l'entrata in vigore dell'indicato regolamento si attivano per le amministrazioni interessate una serie di adempimenti procedurali, in relazione ai quali si rendono necessari taluni chiarimenti.

Entrata in vigore.

L'art. 5, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 espressamente dispone la soppressione dei ruoli della dirigenza delle singole amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e la conseguente cessazione degli effetti connessi alla appartenenza ad un ruolo, dalla data del 10 giugno 1999, di entrata in vigore del regolamento. Il medesimo art. 5, individua i termini per l'inserimento dei dati relativi al ruolo unico ed alla banca dati informatica. I tempi di inserimento dei dati nel ruolo unico e nella banca dati, più lunghi rispetto a quelli previsti per la soppressione dei singoli ruoli, non alterano il sistema. Mentre i primi attengono a meri aspetti procedurali riguardanti la trasmissione dei dati, i secondi regolano gli aspetti sostanziali della soppressione dei singoli ruoli. La funzionalità del sistema relativo al ruolo unico non si basa su graduatorie, come si evince dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che, nel fissare i criteri per il conferimento degli incarichi, non fa riferimento ad anzianità di sorta. La soppressione dei singoli ruoli dalla data di entrata in vigore del regolamento consente di avviare senza rinvii il nuovo sistema ed impone il rispetto dei termini indicati nella presente circolare.

Ambito di applicazione.

Destinatari della disciplina sono tutte le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, individuate nell'elenco allegato alla presente circolare.

Nel ruolo unico sono inseriti tutti i dirigenti delle amministrazioni di cui sopra, ad esclusione del personale dirigenziale delle carriere diplomatica e prefettizia e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Criteri e modalità per la trasmissione dei dati relativi al Ruolo unico.

L'art. 5, primo comma, del regolamento in argomento stabilisce che, entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del regolamento medesimo e, quindi, entro il 4 luglio 1999, le amministrazioni sono tenute a trasmettere alla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica, i dati essenziali relativi ai dirigenti già appartenenti ai propri ruoli da inserire nel ruolo unico. Si fa riserva di chiedere, se del caso, ulteriori chiarimenti in ordine ai dati che verranno trasmessi.

A tale riguardo le amministrazioni in indirizzo sono tenute ad inviare entro mercoledì 9 giugno 1999 al seguente numero di fax 06/68997254, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica ruolounico@pcm.it, il nominativo del responsabile del procedimento ed i suoi recapiti, affidando di norma tale incarico al dirigente di prima fascia responsabile del personale o ad un suo delegato.

L'indicazione del nominativo riveste carattere di estrema urgenza, in quanto ad esso sarà fornita, a cura del Dipartimento della funzione pubblica, una apposita password per l'ingresso al sistema informatizzato relativo ai dati dell'amministrazione di appartenenza.

La password sarà inviata direttamente al recapito del responsabile del procedimento mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Ai fini della tutela del diritto alla riservatezza dei dati, le amministrazioni avranno cura di affidare l'incarico per il materiale inserimento dei dati a personale previamente responsabilizzato sugli indicati profili di riservatezza.

I dati essenziali per l'avvio del ruolo unico corrispondono a quelli individuati nella tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999. Il loro invio avverrà a cura di ogni amministrazione, che ne risponde sotto tutti i profili, mediante collegamento al sito Internet del Dipartimento della funzione pubblica al seguente indirizzo: www.funpub.it. Il collegamento al sistema informatizzato sarà possibile previa immissione della password ricevuta e renderà disponibile anche un breve manuale illustrativo per facilitare l'inserimeto dei dati.

Le sole amministrazioni sprovviste di collegamenti telematici sono tenute ad inviare al Dipartimento della funzione pubblica - Servizio coordinamento, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, su supporto cartaceo, i dati individuati nella tabella che forma parte integrante del regolamento. La trasmissione dei dati essenziali per via telematica sarà possibile a decorrere da lunedì 14 giugno 1999.

Criteri e modalità per la trasmissione dei dati relativi alla banca dati informatica.

L'art. 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, nel secondo periodo dispone che i dati relativi alla banca dati informatica dovranno pervenire al Dipartimento della funzione pubblica nei successivi sessanta giorni, a decorrere dalla scadenza dei quaranta giorni utili per la trasmissione dei dati essenziali da inserire nel ruolo unico, e, quindi, entro il 2 settembre 1999.

Con una successiva circolare saranno date indicazioni alle amministrazioni interessate sui dati relativi alla banca dati informatica e sulle relative modalità di trasmissione attraverso sistema informatizzato. A tale riguardo il Dipartimento della funzione pubblica sta predisponendo apposite schede per la raccolta uniforme degli indicati dati.

Roma, 28 maggio 1999

Il Ministro per la funzione pubblica
PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 9 giugno 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 238

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE

Amministrazioni dello Stato:

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'ambiente

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero del commercio con l'estero

Ministero delle comunicazioni

Ministero della difesa

Ministero delle finanze

Ministero di grazia e giustizia

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'interno

Ministero dei lavori pubblici

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle politiche agricole

Ministero della pubblica istruzione

Ministero della sanità

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN)

Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Consiglio di Stato - Segretariato generale

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Corte dei conti - Segretariato generale

Aziende autonome

Cassa DD.PP.

AIMA

Monopoli di Stato

Corpo nazionale dei vigill del fuoco

ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

ISS - Istituto superiore della sanità

99A11010

CIRCOLARE 23 luglio 1999, n. **5.**

Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150 «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del comitato di garanti». Inserimento dati essenziali e curriculari, procedure e chiarimenti.

Alle amministrazioni dello Stato

Alle aziende autonome dello Stato

Si fa seguito alla circolare n. 4/99, con la quale sono stati dettati i primi criteri e modalità per la costituzione del ruolo unico. Si rende adesso necessario, come anticipato con la indicata circolare, fornire alle amministrazioni interessate, individuate nell'allegato elenco, ulteriori procedure e chiarimenti per l'invio dei dati curriculari, nonché chiarimenti in ordine a taluni aspetti.

Criteri e modalità per la trasmissione dei dati curriculari.

Le amministrazioni di cui all'allegato elenco, per mezzo del responsabile del procedimento, sono tenute ad inviare, mediante collegamento al sito Internet del Dipartimento della finzione pubblica, al seguente indirizzo: www.funpub.it, i dati relativi alla banca dati curriculare. Il collegamento al sistema è posibile previa immissione della password ricevuta, che consente l'ingresso al sistema relativamente ai dati dell'amministrazione di appartenenza e rende disponibile anche un breve manuale illustrativo per facilitare l'inserimento dei dati. Al fine di facilitare il compito alle amministrazioni con sedi periferiche, ovvero sprovviste di collegamenti Internet, si fornisce anche supporto cartaceo della medesima modulistica. La trasmissione dei dati curriculari dovrà completarsi entro il 2 settembre prossimo. Per le amministrazioni che lo richiedono, l'inserimento dei dati può avvenire anche presso la sede del Dipartimento della funzione pubblica, Palazzo Vidoni, n. 116, Roma, da parte di personale dell'ammmistrazione interessata, previamente autorizzato. Un servizio di helpdesk telefonico, che risponde al seguente numero 06/68997369, è a disposizione per chiarimenti di carattere tecnico, connessi all'inserimento dei dati. A conclusione dell'inserimento dei dati, i dirigenti che ne abbiano interesse possono chiedere una apposita password per la lettura dei dati che li riguardano e per l'eventuale aggiornamento.

Personale interessato.

Ogni amministrazione è tenuta a fornire i dati dei dirigenti di prima e di seconda fascia appartenenti ai propri soppressi ruoli, ivi compresi i dirigenti comandati o fuori ruolo presso altre amministrazioni, enti, organi diversi. Gli indicati dirigenti entrano a far parte del ruolo unico.

Le amministrazioni interessate, inoltre, devono fornire, altresì, i dati relativi ai dirigenti che ricoprono incarichi presso proprie sedi, appartenenti ad amministrazioni diverse da quelle interessate al ruolo unico ed individuate nell'allegato elenco, o estranei all'amministrazione, ivi compresi i dirigenti con contratti a tempo determinato, affidati ai sensi della normativa precedente al decreto legislativo n. 80/1998.

A seguito dell'entrata in vigore del ruolo unico, gli istituti del comando e del fuori ruolo, nell'ambito delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.150/1999, devono ritenersi abrogate. Gli indicati istituti sono da ritenersi vigenti fra le amministrazioni destinatarie del ruolo unico e quelle che ne sono escluse. I dirigenti in posizione di comando o di fuori ruolo che si trovano nella indicata posizione e che ricoprono posti di funzione, potranno continuare a ricoprire gli incarichi in essere, purché tali incarichi siano formalizzati con le modalità previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 29/1993 e vi sia il previo assenso dell'amministrazione o ente di appartenenza.

Per il personale estraneo all'amministrazione e per i dirigenti comandati o fuori ruolo la comunicazione dei dati è necessaria ai fini della individuazione dei posti di funzione occupati. La comunicazione in entrambi i casi non comporta l'inserimento nel ruolo unico.

Dotazioni organiche.

Le amministrazioni di cui all'allegato elenco sono, altresì, tenute a comunicare i dati numerici relativi alle proprie dotazioni organiche, già previsti nel sistema informatizzato relativo alla raccolta dei dati essenziali, suddiviso per dirigenti di prima e seconda fascia, indi-

cando specificamente i posti in molo, in comando, in fuori ruolo, in soprannumero, e quant'altro, specificamente previsti dal proprio ordinamento.

La trasmissione degli indicati dati deve essere comunicata mediante collegamento al sito Internet della funzione pubblica indicato in precedenza, nella parte relativa alla raccolta dei dati essenziali.

Costituzione delle sezioni.

L'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, dispone la costituzione nell'ambito delle rispettive fasce dirigenziali, di apposite sezioni dove inserire «i dirigenti già appartenenti a ruoli professionali o reclutati in ragione delle loro specifiche professionalità tecniche». La medesima disposizione è ribadita all'art. 5, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, che ulteriormente esplicita la necessità di prevedere una distinta sezione, nell'ambito delle rispettive fasce, per «i dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale».

Al fine di consentire una visione generalizzata ed una valutazione oculata e specifica delle diverse professionalità esistenti, ed addivenire alla costruzione del ruolo unico per fasce e sezioni, si invitano le amministrazioni in elenco ad inviare, entro l'indicata data del 2 settembre prossimo, un elenco nominativo dei dirigenti appartenenti ai propri soppressi ruoli che, motivatamente, si ritiene possano rientrare nella citata disposizione di cui all'art. 2, comma 3.

Primi criteri in materia di conferimento di incarichi,

L'entrata in vigore del nuovo sistema richiede la necessità di conferire, secondo le nuove procedure, gli incarichi dirigenziali a tutti i dirigenti, anche al solo fine di ribadire gli incarichi già ricoperti. Una diversa soluzione provocherebbe una disciplina contrattuale a formazione progressiva, foriera di disparità di trattamento.

Le amministrazioni interessate, a seguito del conferimento degli incarichi, sono tenute ad aggiornare immediatamente i dati mediante sistema informatico e ad inviare copia del contratto e del decreto di conferimento di incarico al responsabile del ruolo unico. Con l'entrata a regime del ruolo unico le amministrazioni dovranno preventivamente comunicare al responsabile del ruolo unico, ai fini della determinazione dei limiti percentuali previsti nell'art. 19 del decreto legislativo n. 29, gli incarichi che intendono conferire. Con successiva circolare, che sarà emanata in tempo utile all'avvio a regime del ruolo unico, a conclusione della fase di raccolta e sistematizzazione dei dati necessari, saranno indicati più puntuali criteri, per la definizione delle procedure di affidamento degli incarichi, nonché per la determinazione delle percentuali indicate al citato art. 19 per l'affidamento degli incarichi dirigenziali.

Roma, 23 luglio 1999

Il Ministro per la funzione pubblica: PIAZZA

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 323

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE

Amministrazioni dello Stato

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Ministero degli affari esteri

Ministero dell'ambiente

Ministero per i beni e le attività culturali

Ministero del commercio con l'estero

Ministero delle comunicazioni

Ministero della difesa

Ministero delle finanze

Ministero di grazia e giustizia

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

Ministero dell'interno

Ministero dei lavori pubblici

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle politiche agricole

Ministero della pubblica istruzione

Ministero della sanità

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Consiglio di Stato - Segretariato generale

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL)

Corte dei conti - Segretariato generale

Aziende autonome

Cassa DD.PP.

A.I.M.A.

Monopoli di Stato

Corpo nazionale dei vigili del fuoco

ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

ISS - Istituto superiore della sanità

99A11011

CIRCOLARE 5 agosto 1999, n. **7.**

Chiarimenti su aspetti connessi alla prima attuazione del ruolo unico.

Alle amministrazioni dello Stato
Alle aziende autonome dello Stato

In sede di prima attuazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, istitutivo del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono emersi dubbi di natura procedurale che rendono opportuni taluni chiarimenti ed esplicitazioni, al fine di consentire una uniforme attuazione da parte delle amministrazioni interessate.

L'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 ha previsto il termine di novanta giorni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento, per il conferimento degli incarichi ai dirigenti in servizio.

Si tratta di un diritto di opzione che hanno le amministrazioni per l'utilizzazione dei dirigenti che già espletano servizio presso di esse, da esercitarsi entro la data dell'otto settembre. Il termine, come è evidente, è a carattere ordinatorio, per cui gli incarichi possono definirsi anche successivamente; evidenti ragioni di avvio sistematico del nuovo sistema, tuttavia, suggeriscono che la definizione degli incarichi possa completarsi entro il mese di settembre, data in cui, orientativamente, saranno operativi i previsti fondi.

Per ragioni di trasparenza e correttezza nei confronti dei dirigenti, si invitano le amministrazioni interessate, tuttavia, a comunicare, nel più breve tempo possibile, ai dirigenti in servizio la volontà o meno di confermare il relativo incarico, trasmettendo copia al responsabile del ruolo unico. Dopo la data dell'otto settembre, in caso di silenzio delle amministrazioni, i dirigenti potranno stipulare contratti con amministrazioni diverse da quelle ove prestano servizio.

Le amministrazioni avranno cura di formalizzare, con priorità, gli incarichi ai dirigenti di prima fascia e, successivamente, a cura dei dirigenti responsabili dei relativi uffici, ai dirigenti di seconda fascia.

Nel caso di assunzioni di dirigenti a seguito della conclusione delle procedure concorsuali previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999, l'amministrazione titolata ad assumere ed a formalizzare l'incarico ed il relativo contratto non può che essere l'amministrazione che ha bandito il concorso. L'utilizzazione dell'indicato personale da parte di altra amministrzione è possibile previo apposito accordo fra le amministrazioni interessate. Non appare, peraltro, necessaria la predisposizione di un apposito decreto di inserimento nel ruolo unico, potendosi ritenere sufficiente il provvedimento di assunzione da parte dell'amministrazione titolata.

Qualche chiarimento merita la definizione delle procedure di conferimento degli incarichi. A tale riguardo, appare necessario distinguere fra dirigenti di prima fascia e dirigenti di seconda fascia o esperti ai quali siano conferite funzioni di livello dirigenziale generale, dai dirigenti o esperti di seconda fascia.

Ai primi, il conferimento dell'incarico avviene attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, e mediante stipula di un apposito contratto tra il dirigente interessato ed il Ministro. La proposta deve dare indicazioni sia in ordine al profilo della professionalità necessaria all'espletamento dell'incarico che si intende attribuire, sia con riferimento alla congruità della durata dell'incarico in relazione agli obiettivi assegnati.

Per gli incarichi di segretario generale dei Ministeri e per gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale o equivalenti, si applica l'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29. Per questi incarichi, essendo scaduto il termine previsto in sede di prima attuazione per la conferma, la revoca, modifica o rinnovo (art. 19, comma 8 del decreto legislativo n. 29 e art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 80), è sufficiente la formalizzazione del relativo contratto.

Gli incarichi di dirigente generale con contratto di diritto privato affidati ai sensi delle disposizioni precedenti all'art. 19 del decreto legislativo n. 29, ancora in corso, non necessitano di alcun rinnovo contrattuale, dovendosi ritenere in vigore, fino alla scadenza, l'atto pattizio perfezionatosi secondo le previgenti disposizioni; per tale motivo gli incarichi in argomento non incidono nella quota del 5% prevista dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29. A tale riguardo si ribadisce che si tratta di personale che non rientra nel ruolo unico, i cui dati devono essere comunicati ai fini esclusivi del computo dei posti di funzione che ricoprono.

Per quanto riguarda, invece, i dirigenti di seconda fascia, il conferimento dell'incarico avviene mediante decreto del dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ed attraverso la stipula di un apposito contratto fra i medesimi soggetti. Deve, tuttavia, ritenersi che il conferimento degli indicati incarichi, ivi compresi quelli ai sensi dell'art. 19, comma 6, debba essere realizzato nel rispetto delle risorse e dei criteri predeterminati dall'autorità politica.

I contratti relativi ad incarichi di direzione di uffici devono necessariamente avere una durata che si attesta fra i due ed i sette anni.

Diverso è il caso degli incarichi di cui all'art. 19, comma 10, dell'indicato decreto legislativo n. 29, come ulteriormente disciplinato dall'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999. Si tratta, nel caso di specie, di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altre funzioni specifiche previste dall'ordinamento, alle quali deve corrispondere un posto di funzione esplicitamente individuato nell'ordinamento della singola amministrazione. Ai sensi della citata norma regolamentare (art. 6, comma 1), la durata dell'incarico deve essere determinata tenendo conto del programma di lavoro e dell'obiettivo asse-

gnato; a differenza degli incarichi di direzione di uffici, pertanto, la normativa non prevede alcun vincolo temporale. Il conferimento di tali incarichi, pertanto, può formalizzarsi attraverso contratti aventi durata anche inferiore ai due anni e, comunque, circoscritti nel tempo in relazione all'obiettivo da raggiungere.

È del tutto pacifico che per l'attivazione delle indicate procedure è necessario che vi sia un posto di funzione libero.

L'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 prevede che i dirigenti che non abbiano avuto incarichi di direzione di un ufficio o ispettivi, di consulenza, studio e ricerche o altri specifici incarichi previsti dall'ordinamento, sono a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzati nell'ambito di specifici programmi di ispezione e verifica, nonché di ricerca, studio e di monitoraggio del grado di attuazione delle riforme legislative e delle innovazioni amministrative. Si tratta, in questo caso, di una fattispecie del tutto diversa da quella indicata all'art. 6, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1997, di cui si è detto, trattandosi di funzioni temporanee alle quali non corrispondono posti di funzione specificamente individuati dai singoli ordinamenti.

Il responsabile del ruolo unico avrà cura di dare pubblicità delle professionalità dirigenziali a disposizione del ruolo unico, ai fini della loro utilizzazione da parte delle amministrazioni. L'utilizzazione dei dirigenti per le indicate funzioni, pertanto, può formalizzarsi con semplice lettera di incarico e, in ragione della temporaneità dell'affidamento, per periodi temporali brevi e, comunque, inferiori a due anni.

La proposta del conferimento degli incarichi, unitamente ad una relazione nella quale siano indicati i posti vacanti nella dotazione dirigenziale e la ricognizione della situazione in atto, deve essere previamente comunicata al responsabile del ruolo unico ai fitti dell' accertamento delle capienze e della eventuale individuazione del personale del ruolo unico in possesso delle profesionalità richieste per lo specifico incarico.

Il decreto di conferimento di incarico ed il relativo contratto, come ogni modifica connessa alla posizione dei dirigenti, devono essere successivamente trasmessi al ruolo unico, ai soli fini dell'aggiornamento dei dati.

Ulteriori approfondimenti meritano le disposizioni di cui all'art. 19, commi 4 e 6, del decreto legislativo n. 29/1993.

Per quanto riguarda la disposizione di cui al citato art. 19, comma 4, relativa al conferimento di incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in misura non superiore ad un terzo a dirigenti di seconda fascia, si fa presente che tale limite di un terzo va calcolato in relazione al numero dei dirigenti di prima fascia inseriti nel ruolo unico. Il numero di incarichi possibili così determinato, verrà distribuito fra le amministrazioni interessate, di norma, in misura proporzionale ai posti di funzione delle singole amministrazioni, arrotondando per difetto, al fine di assicurare il rispetto complessivo della norma.

In ordine, invece, alla disposizione di cui all'art. 19, comma 6, si evidenzia quanto segue.

La percentuale del 5% prevista nella indicata norma deve calcolarsi in relazione al numero dei dirigenti appartenenti alla prima fascia ed al numero di dirigenti appartenenti alla seconda fascia risultanti nel ruolo unico.

Gli incarichi di prima e seconda fascia, nell'ambito del numero massimo così definito, saranno distribuiti, in relazione alle effettive necessità delle amministrazioni interessate, secondo procedure che saranno definite in tempi brevi. Al fine di consentire una visione complessiva delle singole esigenze relative al ricorso al citato art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29, si invitano le amministrazioni a voler inviare al Dipartimento della funzione pubblica - Ruolo unico, entro il 15 settembre, le proprie richieste, motivate anche con riferimento alla «specifica qualificazione professionale» che si ritiene di dover utilizzare.

Connesso alle indicate problematiche è il problema dei comandi.

Prioritariamente va definito se l'istituto debba considerarsi ancora vigente a seguito della entrata in vigore del ruolo unico. Al riguardo, non si evidenzia nell'ordinamento alcuna espressa abrogazione legislativa.

Ciò posto, si ritiene che, in sede di prima attuazione, in aderenza a quanto disposto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/1999 che fa espresso rinvio ai dirigenti in servizio, possano mantenersi, previo assenso delle amministrazioni e del personale interessato, i dirigenti già in servizio in posizione di comando, da computarsi al di fuori della quota del 5%. Le amministrazioni che intendono continuare ad avvalersi di tali dirigenti, avranno cura di rapportare la durata dell'incarico all'impegno contrattuale assunto.

Nella conferenza dei direttori, convocata presso il Dipartimento della funzione pubblica in data 1° settembre, saranno forniti eventuali ulteriori chiarimenti in ordine alla definizione dei contratti e ad ogni altra ulteriore problematica connessa all'avvio del nuovo sistema.

Roma, 5 agosto 1999

Il Ministro per la funzione pubblica: PIAZZA

Registrata alla Corte dei conti il 30 novembre 1999
Registro n. 3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 322

99A11012

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina dei commissari del Governo nelle regioni Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto, Calabria, Puglia e Campania.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 311, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Antonio Di Giovine, prefetto di Genova, è stato nominato Commissario del Governo nella regione Liguria, a decorrere dal 18 ottobre 1999.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 312, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Roberto Sorge, prefetto di Milano, è stato nominato Commissario del Governo nella regione Lombardia, a decorrere dal 18 ottobre 1999.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 313, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Emilio D'Acunto, prefetto di Ancona, è stato nominato Commissario del Governo nella regione Marche, a decorrere dal 18 ottobre 1999.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 321, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Mario Moscatelli, prefetto di Torino, è stato nominato Commissario del Governo nella regione Piemonte, a decorrere dal 18 ottobre 1999.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 314, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Vincenzo Barbati, prefetto di Venezia, è stato nominato Commissario del Governo nella regione Veneto, a decorrere dal 18 ottobre 1999.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 315, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Vincenzo Gallitto, prefetto di Catanzaro, è stato nominato Commissario del Governo nella regione Calabria, a decorrere dal 18 ottobre 1999.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 328, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Giuseppe Mazzitello, prefetto di Bari, è stato nominato Commissario del Governo nella regione Puglia, a decorrere dal 18 ottobre 1999.

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 ottobre 1999, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1999, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 327, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto di prima classe dott. Giuseppe Romano, prefetto di Napoli, è stato nominato Commissario del Governo nella regione Campania, a decorrere dal 2 novembre 1999.

99A10990

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 22 dicembre 1999

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0074
Yen giapponese	102,48
Dracma greca	330,20
Corona danese	7,4397
Corona svedese	8,5680
Sterlina	0,62530
Corona norvegese	8,0435
Corona ceca	36,197
Lira cipriota	0,57683
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	254,21
Zloty polacco	4,1520
Tallero sloveno	198,4425
Franco svizzero	1,5990
Dollaro canadese	1,4877
Dollaro australiano	1,5612
Dollaro neozelandese	1,9527
Rand sudafricano	6,1915

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A11076

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del commissario governativo della società cooperativa agricola «Acli Vico zootecnica», in Vico del Gargano

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1999 il dott. Massimo Perna è stato nominato, per un periodo di dodici mesi dalla data del decreto medesimo, commissario governativo della società cooperativa agricola «Acli Vico zootecnica», con sede in Vico del Gargano (Foggia), costituita il 4 febbraio 1986 con atto a rogito notaio Luciano Maria Follieri.

99A10814

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

Su istanza del sig. Paolo Pisani, nato il 4 febbraio 1967 a Trieste, residente a Trieste, via Sottomonte n. 45, nipote di Daniele, intesa ad ottenere il ripristino nella forma originaria di «Piščanc» del suo cognome, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge n. 114/1991, con provvedimento n. 1.13/2-660/99 di data 29 novembre 1999 è stato revocato, limitatamente agli effetti prodotti nei confronti dell'istante, il decreto prefettizio n. 11419/25051 di data 4 dicembre 1937 con il quale il cognome del sig. Daniele Piščanc, nato il 13 luglio 1912 a Trieste, venne ridotto nella forma italiana di «Pisani», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, e con estensione alla moglie Giovanna Danieli.

Il cognome del sig. Paolo Pisani è pertanto ripristinato nella forma originaria di «Piščanc» ai sensi dell'art. 1 legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Trieste è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/1991 ed alla notificazione del presente decreto all'interessato.

99A10951

REGIONE SARDEGNA

Autorizzazione all'utilizzazione e commercio dell'acqua minerale «San Pantaleo», in località «Beddoro»

Il direttore generale dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con proprio atto n. 3196 del 2 dicembre 1999 ha autorizzato la ditta «San Pantaleo S.r.l.» con sede legale a Cagliari, via Millelire, 1 all'utilizzazione e commercio dell'acqua minerale naturale «San Pantaleo» la cui captazione è situata in località «Beddoro» Olbia (Sassari) in prossimità dello stabilimento di imbottigliamento.

Il commercio avverrà in contenitori di PET da cl 0,50 e 150, sia per l'acqua minerale che per l'acqua addizionata di Co_2.

99A10991

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 20 dicembre 1999, n. 485, recante: «Disposizioni urgenti in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 298 del 21 dicembre 1999).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 5, seconda colonna, nelle premesse, tra il secondo periodo «Ritenuta la straordinaria necessità ...» ed il terzo «Sulla proposta del Presidente del Consiglio ...», deve intendersi riportata la seguente dicitura: *«Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 dicembre 1999;».*

99A11074

Comunicato relativo al decreto 17 novembre 1999 del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante: «Emissione di certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, decennali, con godimento 1° gennaio 1997, da assegnare
per l'estinzione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto-legge 13 dicembre 1995, n. 526, convertito nella legge 10 febbraio 1996, n. 53, seconda tranche». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 1999).

Negli elenchi «B» ed «A» allegati al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale,* sono da apportare le seguenti correzioni:

alla pag. 20, l'elenco «B» riportato in calce al medesimo decreto, deve essere sostituito dal seguente:

ELENCO «B»
(crediti superiori a lire 80.000.000)

Prog.	Codice ABI	Denominazione
1	6175	

	Creditore d'imposta	Codice fiscale	Imp. titoli Euro	Arrot. Euro	Arrot. Lire
1	Levante Assicurazioni S.p.a.	00304270101	262.000	500,83	970
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		262.000		

N.B. Gli importi in lire sono espressi in migliaia.

Prog.	Codice ABI	Denominazione
2	3044	

	Creditore d'imposta	Codice fiscale	Imp. titoli Euro	Arrot. Euro	Arrot. Lire
1	Reno dei Medici S.p.a.	00883670150	488.000	994,57	1.926
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		488.000		

N.B. Gli importi in lire sono espressi in migliaia.

Prog.	Codice ABI	Denominazione
3	6055	

	Creditore d'imposta	Codice fiscale	Imp. titoli Euro	Arrot. Euro	Arrot. Lire
1	Fimag S.r.l.	00746510437	517.000	670,67	1.298
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		517.000		

N.B. Gli importi in lire sono espressi in migliaia.

Prog.	Codice ABI	Denominazione
4	6140	

	Creditore d'imposta	Codice fiscale	Imp. titoli Euro	Arrot. Euro	Arrot. Lire
1	Vainer S.p.a.	00096590427	137.000	323,30	626
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		137.000		

N.B. Gli importi in lire sono espressi in migliaia.

TOTALE TITOLO IN EURO: 1.404.000
TOTALE ARROTONDAMENTO IN EURO: 2.489,37
TOTALE ARROTONDAMENTO IN LIRE: 4.820.000
NUMERO CONTRIBUENTI: 4

Note all'elenco «B» (crediti superiori a lire 80.000.000):

DA	*A*	
Codice 6175	Codice 6175	Banca Carige
Codice 3044	Codice 5584	Banca Popolare di Milano
Codice 6055	Codice 6055	Banca delle Marche
Codice 6140	Codice 6140	C. R. Fabriano e Cupramontana

ELENCO «A»
(crediti inferiori a lire 80.000.000)

Prog.	Codice ABI	Denominazione
1	1005	Banca Nazionale del Lavoro S.p.a.

	Creditore d'imposta	Codice fiscale	Imp. titoli Euro	Ecced. Euro	Ecc. Lire
1	Bacchetti Fausto	BCCFST17E12C632M	12.000	574,69	1.113
2	Blasi Aldo	BLSLDA26L13H501G	1.000	591,72	1.146
3	Abis Sergio	BSASRG44D20I647O	4.000	153,86	298
4	Bassanini Franco	BSSFNC40E09F205P	9.000	541,02	1.047
5	Cicione Luigi	CCNLGU45H26D708E	25.000	988,63	1.914
6	Colarizi Cristiana	CLRCST46S50D542L	5.000	64,38	125
7	Cancro Giovanni	CNCGNN49H06H730K	21.000	85,39	165
8	Cangiano Adriano	CNGDRN22A20F839M	3.000	325,98	631
9	Cappa Mario	CPPMRA28T24H501X	8.000	1.731,59	3.352
10	Circhetta Loredana	CRCLDN66H43H501X	1.000	460,02	891

alla pag. 25, all'elenco «A», alla seconda riga, dove è scritto: «*3082 Credito Italiano S.p.a.*», leggasi: «*3032 Credito Emiliano S.p.a.*»;

alla pag. 27, al medesimo elenco «A», alla seconda tabella, nella colonna «Codice fiscale», dove è scritto: «*40.000*», deve leggersi: «*58.000*»;

alla pag. 36, all'elenco «A», all'ultima riga, dopo la voce «Numero contribuenti: 376», deve intendersi riportata la seguente dicitura: «Note all'elenco "A" (crediti inferiori a lire 80.000.000):

Codice *DA* 6265 Caripuglia S.p.a. Codice *A* 3067 Banca Carime»

99A11013

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale . . . . **L. 508.000**
- semestrale . . . . **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . **L. 416.000**
- semestrale . . . . **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . **L. 115.500**
- semestrale . . . . **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . **L. 107.000**
- semestrale . . . . **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . **L. 273.000**
- semestrale . . . . **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . **L. 106.000**
- semestrale . . . . **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . **L. 267.000**
- semestrale . . . . **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . **L. 1.097.000**
- semestrale . . . . **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . **L. 982.000**
- semestrale . . . . **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**474.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale **n. 16716029** intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 800-864035

L. 1.500
€ 0,77